



di. 30 17  
Sent. A° 335

# Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

Reg. Leg. n. 317

In nome di Sua Maestà  
Vittorio Emanuele III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia

La Commissione d'Istruzione dell'Alta  
Corte di Giustizia, in Camera di Consiglio,  
composta degli Onorevoli Senatori:

Monrone Luolo Presidente

Ciraolo Giovanni

Baccelli Alfredo

Crispo Moncada Francesco

Marrocchio Enrico, Membri ordinari,

ha pronunciato la seguente

## Sentenza

nel procedimento penale a carico di

Dudan conte dottor Alessandro,  
fu Antonio, nato a Valicea il 29 gen-  
naio 1883, Senatore del Regno, residente  
a Roma.

Imputato

del delitto di cui all'articolo 581 del Codice  
penale, per avere il 12 febbraio 1934 XIII, in  
Roma, percosso il querelante Severini  
Menotti, senza che a questo sia derivata

malattia del corpo o della mente.

Vista l'ordinanza in data 16 giugno 1934 XIII, con la quale S. S. il Presidente del Senato trasmetteva, per l'ulteriore corso di giustizia, il rapporto del Procuratore del Re presso il Tribunale di Roma e gli atti processuali;

Viste le conclusioni del rappresentante il Pubblico Ministero presso l'Alta Corte di Giustizia;

Udita la relazione del Commissario delegato, Onorevole Senatore Giovanni Cirio;

La Commissione rileva in fatto che, in data 10 febbraio del corrente anno, il signor Severini Menotti esponente al Procuratore del Re, in una sua querela, che il giorno 8 dello stesso mese, mentre in compagnia del signor Balocci Umberto, per il vicolo dello Sdrucisolo, si recava alla sede Centrale del Credito Italiano a far operazioni bancarie per conto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, era stato aggredito da uno sconosciuto, che lo seguiva e che lo percosse con uno schiaffo; che, preoccupato di essere vittima di un'aggressione a scopo di furto, avendo con sé in una busta di cuoio ingenti valori, non reagì; che raggiunse lo sconosciuto nella sede del Credito Italiano per chiedergli spiegazioni; che lo sconosciuto, visto inseguito, chiamò le guardie qualificandosi per l'onorevole Dudan, invitandolo a prendere le generalità dei due e aggiungendo a giustificazione dello schiaffo:

"Lei ha toccato le chiavi e le ha fatto toccare al suo amico per scongiurare la jettatura, dicendogli "tocca ferro, quello è l'onorevole Dudan". In seguito di che, il Procuratore del Re, per meglio accertare i fatti, il 2 marzo interrogò Balocci Umberto. Questi confermò avere il Severini, ridendo, tolto dalla propria fascia alcune chiavi e averle anche fatto toccare a lui Balocci, il quale prima gli aveva detto: - ma che è jella oggi per te?... tocca ferro - e ciò non solo per avergli il Severini narrato di essere stato nella mattina sfiorato da una automobile, ma anche perchè nello stesso vicolo dello Sdrucciolo un ciclista stava per investirlo; averli un signore raggiunti, e aver assediato uno schiaffo al Severini, dicendo: - così un'altra volta non toccherà ferro; - ed essere il Balocci intervenuto per spiegargli le chiavi non essere state toccate per lui. Il Balocci concluse: "Si allontanò quel signore, entrando nel Credito Italiano; lo seguiammo per chiarir meglio l'equivoco e si qualificò per l'on. Dudan. Facciamo le nostre scuse, ma chiamò un agente."

La Commissione, esaminato preliminarmente il fatto come fu rappresentato dal querelante Severini e dal suo compagno Balocci, ha tratto il convincimento che le affermazioni dell'on. Senatore Dudan, riferite dagli stessi Severini e Balocci, sono le più verosimili, e che, per le ammissioni stesse del querelante e del testimone, possono ritenersi veraci. Ammettono infatti entrambi che il Dudan li seguiva, e non

aggiungono che li abbia rincorsi, cioè che di-  
mostra essere egli stato da presso a loro, tanto  
da percepire esattamente il gusto delle  
chiavi, e da raccogliere le parole "foeca fero",  
che il balocci confessava essere state pronunziate.  
Vi è dunque ragione di credere che, se queste  
parole l'On. Dudan raccolse, le altre che  
lo riguardavano siano state pure pronunziate  
e che non possono credersi l'effetto di una  
sua allucinazione auditiva. Egli non  
avrebbe avuto alcun interesse di credersi  
ingiuriato, nessun motivo di segnalare  
se stesso come bersaglio di una villana  
cabala - di investire due passanti ignoti,  
se non avesse avuto la certezza di essere  
stato preso di mira da un oltraggio. La  
sua versione del fatto è dunque la più  
verosimile. Ma la dichiarazione del balocci  
- "lo sequimur per chiarir meglio l'equivoco,  
e si qualificò per l'On. Dudan. Facemmo  
le nostre scuse" - dimostra che è anche la  
vera: perché, una persona percossa nella  
via, all'improvviso, da uno sconosciuto, ri-  
conosce di aver avuto grave torto verso di  
lui se lo segue non solo senza reazione e  
senza protesta, ma facendogli altresi le sue  
scuse, - alle quali si unisce il compagno,  
perché evidentemente questi sapeva l'ono-  
revole Dudan aver avuto ragione, e che  
erano stati in due a fargli torto.

Queste considerazioni sono suffragate  
dalla personalità mentale, morale e politica  
dell'On. Senatore Dudan, che è presente a  
se stesso, che le proprie energie volse sempre  
a sostegno e a diffusione di alte idealità

della Patria, e che non somiglia affatto allo  
 allucinato provocatore di ignoti passanti,  
 così come han tentato di rappresentarlo  
 - il giorno dopo delle scuse - il querelante  
 e il testimone. Ritiene dunque la Com-  
 missione che l'On. Senatore Dudan, cam-  
 minando vicino ai due, vide il gesto  
 delle chiavi estratte e toccate da entrambi,  
 udì pronunziato il proprio cognome, accom-  
 pagnato da risate significative e dalla  
 esortazione del toccar ferro; e che, nel  
 giusto impeto d'ira determinato da quelle  
 parole, da quel gesto e da quelle inten-  
 zioni ingiuste, fu tratto a ritoccare l'in-  
 giuria col proprio gesto e con l'ammoni-  
 zione che lo completava.

Ciò premesso, la Commissione constatata  
 che queste conclusioni sul fatto, comporta-  
 no nel diritto la modificazione del titolo  
 dell'imputazione, da quello di percossa in  
 quello d'ingiuria. Infatti, l'On. Dudan  
 non volle già ledere la persona e la incolumità  
 del Sovverano, ma mortificarlo e offenderlo, ri-  
 torcendo l'ingiuria e infliggendogli una  
 lezione che gli fosse per l'avvenire la ten-  
 zione di lanciare contro cittadini che non  
 l'hanno provocato, e per ridere di loro, le miserie  
 delle sue superstizioni. Perché, come avvertì  
 Leopardi nei Pensieri, «gli uomini si  
 vergognano, non delle ingiurie che fanno,  
 ma di quelle che ricevono. Però ad ottenere  
 che gli ingiuratori si vergognino, non v'è  
 altra via, che di rendere loro il cambio.»

D'altra parte, dal pretore romano che  
 considerò ingiurie dirette a far onta allo

avversario le lesioni che non gli avessero inferto morte o ferita, sino alle Corti ed ai maestri del nostro diritto, che ammisero potersi lo schiaffo qualificare come ingiuria se le circostanze e l'intenzione si concilino con questa finzione giuridica, la definizione trova larga base nella dottrina e nella giurisprudenza, ed è avvalorata dal Codice penale del 1830 per il carattere essenziale conferitori all'elemento intenzionale del reato.

Annesso quanto sopra, non ricorrono più gli ostacoli per l'applicazione dell'articolo 581, sibbene quelli per l'applicazione degli articoli 594 e 599 del Codice penale.

Per questi motivi

La Commissione di Istruzione dell'Alta Corte,

Visti gli articoli 16, 17, 18 del Regolamento giudiziario del Senato e 378 del Codice di procedura penale;

In conformità dei riconoscimenti e delle conclusioni del Pubblico Ministero;

Modifica l'imputazione ascritta all'onorevole Dardan Alessandro ai sensi dell'articolo 581 del Codice penale, di percosse a danno di Severini Menotti, nell'imputazione di ingiuria ai sensi dell'articolo 594;

E, ai sensi dell'articolo 599 del Codice

20

penale, dichiara non doversi procedere a carico dello stesso On. Senatore Alessandro Dudari, non essendo egli punibile per aver commesso il fatto injurioso nello stato d'ira, determinato dal comportamento ingiusto del Severini, ed immediatamente dopo del comportamento stesso.

Compensa le spese.

Con' deciso in Roma, nella sede del Senato del Regno, addì 3 dicembre 1934, an-  
no XIII.

Il Presidente

Pietro Morone

Il Cancelliere  
Atti